REGOLAMENTO (CEE) N. 260/92 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3029/90 per quanto riguarda l'estirpazione di mandarineti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1196/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo al risanamento della produzione comunitaria di mandarini [1], in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3029/90 della Commissione [2] recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1196/90, definisce, in particolare, le superfici e gli alberi di mandarini che possono essere oggetto di operazioni di estirpazione contemplate dal regolamento (CEE) n. 1196/90 ; che, poiché il premio di estirpazione è fissato per ettaro, è opportuno, per ragioni di efficienza e di corretta gestione, concederlo esclusivamente ai frutteti di densità pari o superiore ad un limite minimo medio per azienda ;

considerando che, tenendo conto della natura delle disposizioni del presente regolamento, per evitare che siano presentate domande prima della sua entrata in vigore, è opportuno disporre che esso entri in vigore il giorno della pubblicazione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3029/90, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente :

« 2. Il premio di estirpazione è concesso per l'estirpazione dei mandarineti con una superficie pari o superiore a 0,10 ha e con una densità media per azienda pari o superiore a 300 alberi per ettaro. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 55.
[2] GU n. L 288 del 20. 10. 1990, pag. 13.